



COMUNE DI **TELTI**

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

approvato con Delibera C.C.n.59 del 28/11/2007

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE ANNUALITÀ PREGRESSE AI FINI DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

ARTICOLO 1

Premessa

Il presente regolamento è emanato ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. 446 del 1997 e dell'articolo 13 della L. 289 del 27 dicembre 2002, ed ha la finalità di disciplinare la definizione delle posizioni tributarie aventi ad oggetto la tassazione dei locali ai fini dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

La procedura di definizione si applica a tutti i locali che risultano essere tassabili sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, capo terzo, e successive modificazioni e integrazioni ed in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni.

ARTICOLO 3

Limiti di recupero di imposta

Il comune, limitatamente agli immobili ricadenti in zona agricola del vigente strumento urbanistico, non procede al recupero della tassa che risulti, annualmente, inferiore a € 10,00 per ogni singolo immobile.

ARTICOLO 4

Procedimento ed obblighi del contribuente

Per poter beneficiare degli effetti di cui all'art. 5 del presente regolamento il contribuente deve presentare all'ufficio tributi del comune, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, tutti i dati necessari alla determinazione della tassa dovuta

L'attestazione di quanto sopra dovrà risultare da apposita dichiarazione, corredata da una planimetria dei locali oggetto della definizione, debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato.

In alternativa, può essere richiesta, gratuitamente, la misurazione diretta da parte di personale appositamente incaricato dall'Ufficio, che provvederà alla rilevazione delle superfici tassabili nei giorni ed agli orari concordati con i soggetti interessati.

A seguito della presentazione integrale della suddetta documentazione, l'ufficio tributi provvederà al calcolo della tassa dovuta per tutte le annualità non prescritte, in base a quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

L'ufficio tributi provvederà a comunicare gli importi da versare previa convocazione nei locali del comune con la consegna di apposito documento firmato dal funzionario responsabile o, in alternativa, con la spedizione del medesimo documento a mezzo posta raccomandata. In tale ultimo caso la comunicazione si intende effettuata alla data di ricevimento della raccomandata. Entro 20 giorni dalla comunicazione degli importi da versare ai sensi dell'articolo 5 il contribuente è tenuto al pagamento di quanto dovuto con obbligo di presentare la ricevuta di versamento entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data del versamento stesso.

ARTICOLO 5

Effetti della definizione

Il contribuente che abbia adempiuto a tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 sarà tenuto al pagamento della sola imposta e degli interessi previsti dalla legge con l'esclusione di ogni misura sanzionatoria prevista dalla normativa vigente in materia di T.A.R.S.U.

Tale beneficio spetta al contribuente limitatamente alla tassa calcolata sui locali di cui all'articolo 2. Il comune potrà procedere ad ulteriori accertamenti aventi ad oggetto la materia imponibile denunciata dal contribuente nella misura in cui la situazione accertata sia diversa da quella definita. Potrà altresì procedere ad accertamento per l'ulteriore e diversa materia imponibile che il contribuente non avrà provveduto a denunciare nell'ambito del procedimento di cui agli articoli precedenti.

ARTICOLO 6

Locali inutilizzati ed inutilizzabili

Il comune procede ad un controllo a campione dei locali dichiarati inutilizzati ed inutilizzabili, che devono essere completamente vuoti e privi di mobilio nonché privi di allacciamento alle utenze.

Nel caso in cui da tale controllo emerga una situazione diversa da quella dichiarata il comune procederà in base a quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 7

Norma di chiusura

Qualora il contribuente abbia effettuato delle dichiarazioni o fornito elementi errati per l'identificazione della base imponibile non potrà beneficiare degli effetti di cui all'articolo 5 dovendo l'ufficio tributi procedere all'accertamento delle infedeltà e delle incompletezze con l'ordinaria procedura prevista dal D.Lgs. 507/93.

Gli effetti di cui all'articolo 5 si producono esclusivamente in capo al soggetto passivo che definisce, restando al di fuori dell'applicazione dei medesimi benefici gli eventuali soggetti eventualmente chiamati in solido a rispondere dell'obbligazione tributaria.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni per tutti i contribuenti che non abbiano adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal presente regolamento per la definizione delle situazioni e per coloro che non si siano avvalsi alla data del 31 dicembre 2007 della presente procedura, la mancata adesione varrà come elemento di gravità delle violazioni che saranno accertate dall'ufficio tributi, con la conseguenza dell'applicazione della misura sanzionatoria pari al 150% dell'imposta dovuta per gli accertamenti di ufficio e pari al 75% dell'imposta dovuta per gli avvisi di accertamento in rettifica.

Qualora il contribuente non effettui il pagamento di quanto dovuto ai sensi della definizione entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione o non provveda a consegnare la ricevuta del versamento effettuato al comune entro il termine stabilito decadrà dai benefici di cui all'articolo 5.

Resta fatto salvo in capo all'ufficio tributi ed al comune l'obbligo di procedere alla denuncia all'autorità giudiziaria di quei contribuenti che producano dichiarazioni false o mendaci in sede di redazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà eventualmente presentate per la procedura di definizione del tributo.

ARTICOLO 8

Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2007

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.